



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLA
PRATICA FORENSE**

approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa con delibera del 18
febbraio 2005 ed emendato con delibera 13 luglio 2007

Premessa

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Pisa ha inteso rivisitare la normativa prevista dal D.P.R. 101/90 al fine di rivedere le modalità dello svolgimento della pratica forense alla luce anche della evoluzione che la materia ha avuto negli ultimi tempi e soprattutto in considerazione delle attività della Scuola di formazione forense di Pisa che, in collaborazione con gli Ordini di Lucca, Livorno, Massa e La Spezia, rappresenta un momento altamente formativo nella preparazione del giovane laureato alla nostra professione. Il Consiglio intende favorire e incentivare la partecipazione ai corsi della Scuola Forense pisana a fronte di una legislazione oggi assai più sensibile al problema, ma che ancora stenta a rendere obbligatorie le scuole di formazione, consentendo agli iscritti un percorso della pratica più agevole, tenuto conto che la scuola propone moduli di insegnamento, esercitazioni pratiche, convegni e conferenze di approfondimento che ben possono integrare le attività necessarie e previste per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica al termine del prescritto biennio.

Nel contempo il Consiglio ritiene che per tutti coloro che intendono svolgere la pratica nelle forme consuete occorra un controllo più severo sia per quanto riguarda il carattere della assiduità che per il profitto, allo scopo di riportare la pratica ad un effettivo esercizio e non ad una mera area di parcheggio o ad un più o meno comodo passaggio verso l'esame di stato.

Il Consiglio pertanto, con propria delibera del 18 febbraio 2005, ha deciso di apportare alcune modifiche alle regole sull'esercizio della pratica forense, che entreranno in vigore a far data dal 1° ottobre 2005.

Le norme che seguono illustrano le modalità da seguire per lo svolgimento della pratica, la richiesta di abilitazione e l'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio dell'Ordine

Introduzione

Il regolamento relativo alla pratica forense, per l'ammissione all'esame di avvocato, è stato emanato con D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4/5/1990); alla sua elaborazione ha dato determinante contributo il Consiglio Nazionale Forense.

Il Regolamento è venuto incontro all'esigenza, da tempo avvertita dall'avvocatura, di disporre di uno strumento che, da un lato, prevedesse criteri uniformi per l'espletamento della pratica e, dall'altro, attribuisse ai Consigli dell'Ordine più incisivi poteri per l'accertamento e la vigilanza sul suo effettivo svolgimento, e nel contempo stimolasse e sollecitasse la disponibilità degli iscritti agli albi ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio, nonché alla necessità, assai rilevante, di organizzazione delle scuole di formazione, la cui frequenza costituisca una valida integrazione della pratica svolta sotto la guida dell'avvocato.

Il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito nella L. 24/1/1934 n. 36, che tuttora contiene la normativa centrale per l'esercizio della professione d'avvocato, si limita infatti a precisare che il tirocinio viene compiuto "frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali ...ovvero esercitando il patrocinio avanti le (oggi ex) Preture ai sensi dell'art. 8", e "che può tener luogo della frequenza ...di un seminario od altro istituto costituito presso una Università della Repubblica".

Le norme integrative e di attuazione della stessa legge, contenute nel R.D. 22/1/1934 n. 36, regolavano unicamente le modalità di certificazione della pratica.

Il D.P.R. 10/4/1990 n. 101 introduce modalità, criteri e mezzi di accertamento uniformi, che dovrebbero eliminare la già richiamata varietà di prassi operative determinata dal vuoto legislativo: definisce le modalità di svolgimento della pratica, regola i corsi universitari e le scuole di formazione, indica gli adempimenti affidati ai Consigli dell'Ordine ed introduce una serie di adempimenti di fondamentale importanza ai fini dell'effettivo espletamento della pratica, relativi alla vigilanza durante il suo svolgimento e alle modalità di accertamento e di certificazione.

In particolare il regolamento ribadisce che la pratica deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. Dietro l'apparente ovvietà di tali prescrizioni, la norma vuole rimarcare come già durante il periodo del tirocinio

l'aspirante avvocato debba conformarsi agli stessi comportamenti che qualificano lo svolgimento dell'attività forense ed assumere un ruolo attivo, non limitato alla mera e discontinua assistenza all'attività altrui. Di particolare rilievo l'obbligo della riservatezza, intesa come dovere di non divulgare notizie apprese nell'ambito del tirocinio e di evitare atteggiamenti invadenti nella sua attività presso lo studio, nei confronti della clientela e dei giudici.

Lo stesso articolo 1 individua nella frequenza di uno studio, sotto la guida ed il controllo di un avvocato, la principale modalità di compimento della pratica, mentre dal richiamo allo svolgimento di "attività proprie della professione" si deduce che i compiti cui l'aspirante avvocato deve dedicarsi consistono principalmente nell'esame e studio delle pratiche; nella ricerca dottrina e giurisprudenziale sulle questioni giuridiche sottoposte al suo esame; nella predisposizione e redazione di atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali nei diversi campi sui quali spazia l'attività forense; nell'assistenza alle udienze di trattazione di affari giudiziari e di volontaria giurisdizione, nonché ai singoli atti istruttori o all'attività di esecuzione dei provvedimenti giudiziari o negoziali; all'apprendimento di un corretto approccio coi clienti e con gli uffici giudiziari. Naturalmente non è possibile elencare in maniera esaustiva tutte le attività del praticante avvocato, che sono anche condizionate dall'indirizzo dello studio frequentato e dalla specializzazione del docente; tuttavia una corretta pratica non potrà consistere solo nella ripetitiva esecuzione dello stesso compito.

Il Consiglio dell'Ordine esercita dunque il controllo sul regolare svolgimento della pratica attraverso la verifica della regolare tenuta del libretto della pratica e periodici colloqui cui sottopone i praticanti avvocati, e rilascia il visto di convalida semestrale qualora il praticante avvocato abbia espletato tutte le attività previste.

Una volta adempite tutte le formalità e dopo che il Consiglio avrà proceduto alla convalida del quarto semestre, il praticante avvocato potrà richiedere il certificato di compiuta pratica. Col rilascio del certificato verranno a cessare gli obblighi stabiliti dal regolamento a carico del praticante (tenuta del libretto, frequenza delle udienze, relazione semestrale ecc.); tuttavia l'aspirante avvocato che resti iscritto nel Registro Speciale dovrà continuare ad uniformarsi alle già chiamate norme comportamentali e sarà sempre assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1 – Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della pratica forense presso l'Ordine degli Avvocati di Pisa secondo le disposizioni contenute nel d.p.r. 101/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati

1 – Presso ogni Consiglio dell'Ordine è tenuto il Registro speciale dei praticanti, con l'annesso elenco degli abilitati al patrocinio, previsto dall'art. 14 L. 1578 del 27/11/33. Le norme che regolano detto Registro sono quelle previste agli artt. 17-22 R.D.L. 1538 del 27/11/33, dagli artt. 1-14 R.D. n. 37 del 22/01/34 ed integrate dalle disposizioni emanate nel D.P.R. 10/04/90 n. 101.

Art. 3

Rapporto fra avvocato e praticante ai fini della pratica

1 – Il titolare dello studio in cui il praticante è ammesso è il primo responsabile e garante dell'effettività della pratica e della veridicità delle annotazioni apposte sul libretto, così che le sue dichiarazioni non veritiere possono configurare un illecito disciplinare.

2 – Ogni avvocato, iscritto all'albo da almeno due anni, può tenere presso il suo studio per lo svolgimento della pratica forense non più di due praticanti contemporaneamente.

3 – Qualora il praticante intenda trasferirsi in uno studio diverso da quello dichiarato all'atto della domanda, deve comunicarlo al Consiglio dell'Ordine.

4- Mancando la preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di pratica non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica medesima¹

Art. 4

La Commissione Praticanti

1- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con propria delibera del 27/01/98, ha istituito la Commissione addetta al controllo della pratica. Essa è composta da almeno 3 Consiglieri di cui uno con funzioni di coordinatore.

2- La Commissione ha il compito di vigilare sulla effettività della pratica attraverso il controllo dei libretti e periodici colloqui con i praticanti, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

3- La Commissione riferisce al Consiglio qualora vi siano situazioni particolarmente delicate.

4- A seguito dei colloqui sostenuti dai praticanti, a seguito della loro domanda e all'esito degli stessi, propone al Consiglio la concessione o il rifiuto del certificato di abilitazione al patrocinio.

Art. 5

Sostituzione di periodi pratica mediante la frequenza alle scuole di formazione o di specializzazione o frequenza di studi di avvocati comunitari e non

1- Il praticante può sostituire un anno di pratica con la frequenza ad uno dei corsi previsti dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 101/90.

2- La frequenza di scuole di formazione professionale di cui all'art. 3 D.P.R. 101/90 è solamente integrativa della pratica.

3- La frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali (cd. Scuola Bassanini) regolata dal D. Lgs. 27 novembre 1997 n. 398 permette l'integrale sostituzione di un anno di pratica forense, a scelta del praticante, previa sua dichiarazione al Consiglio dell'Ordine e condizionatamente al rilascio del diploma di specializzazione previsto dall'art. 7 del citato decreto.

4- Tale dichiarazione deve essere presentata all'inizio del periodo annuale che si intende sostituire, contestualmente con la domanda di iscrizione al Registro o con la domanda di attestazione del primo anno di pratica. Il Consiglio verifica, al

¹ (art. 5, ultimo comma D.P.R. citato).

momento del rilascio del certificato di compiuta pratica, come condizione essenziale per l'efficacia di tale sostituzione, il rilascio del diploma di specializzazione (o equipollente).

5- Tale adempimento non sostituisce l'obbligo di iscrizione al Registro dei Praticanti che, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, deve essere di durata non inferiore a due anni, salvo casi specifici e documentati.

6- In deroga a quanto stabilito al punto 5 coloro i quali si iscrivono nel Registro dei Praticanti dopo aver conseguito il diploma di specializzazione dovranno svolgere soltanto un anno intero di pratica forense.

7- La pratica svolta presso studi di avvocati comunitari o appartenenti a stati extracomunitari è validamente riconosciuta per un periodo non superiore ad un anno, alle seguenti condizioni:

- a) che nel corso di ogni semestre il praticante assista a 20 udienze prescritte dal DPR 101/90 presso le autorità giudiziarie locali;
- b) che in ogni caso l'avvocato italiano mantenga il controllo sulla pratica, e la stessa, all'estero, si svolga presso uno studio di un avvocato colà iscritto e che eserciti effettivamente la libera professione;
- c) che vengano preventivamente rilasciate dichiarazioni dall'avvocato italiano e da quello straniero sull'effettività della frequenza dello studio da parte del praticante, e che al termine del periodo indicato venga depositata una relazione controfirmata dai due legali, italiano e straniero, che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo attestante il suo regolare svolgimento.

Art. 6

Condizioni e modalità per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati

1- Il Laureato in discipline giuridiche che voglia svolgere la pratica forense deve ottenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati compilando e presentando l'istanza indicata nell'art. 7 del presente regolamento.

2- L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine e previa presentazione ed esame della domanda presentata dall'aspirante praticante.²

² Riferimenti normativi: art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, come sostituito dall'art.

3- Ai fini dell'iscrizione nel registro è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea specialistica di secondo livello in materie giuridiche
 - b) residenza o domicilio³ in uno dei Comuni in cui è suddivisa la circoscrizione del Tribunale di Pisa
 - c) non aver riportato condanne penali
 - d) non avere procedimenti penali in corso
- 4- Gli aspiranti praticanti appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea dovranno possedere i medesimi requisiti richiesti per i cittadini italiani.
- 5- Per gli appartenenti a paesi extra comunitari è necessario anche il permesso di soggiorno.
- 6- All' aspirante la cui istanza sia stata accolta dal Consiglio viene consegnato a cura della Segreteria il libretto della pratica di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 7

Modulo per l'istanza di iscrizione e allegati

- 1- La domanda in bollo competente è compilata su apposito modulo predisposto a cura del Consiglio dell'Ordine.
- 2- Il modulo contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR. 403 del 20/10/98 relativamente al possesso da parte dell'aspirante dei requisiti indicati nell'art. 6, ed alla dichiarazione del Codice fiscale.
- 3- Alla domanda devono essere allegati:
dichiarazione resa in carta libera del legale presso il quale il praticante intende svolgere la pratica;
n° 5 marche da bollo;
n° 2 fotografie formato tessera.

¹ L. 24/7/1985 n. 406, modificato dall'art. 10 l. 27/6/1988 n. 242.

³ Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza (art. 16 L. 21/12/99 n. 526; parere conforme del C.N.F. del 27/10/00).

Art. 8

Il libretto della pratica

1- Il libretto della pratica previamente numerato e vidimato dal Presidente⁴ (o suo delegato) consta di tre parti:

la prima riguarda le udienze cui il praticante partecipa⁵.

a/1 - Devono essere annotati, per ogni procedimento, la data, il numero del ruolo, il nome del giudice, le parti e l'attività svolta.

A margine il praticante dovrà far vidimare la sua presenza secondo le modalità concordate tra il Consiglio dell'Ordine e gli Uffici Giudiziari

a/2 - Nell'impossibilità di ottenere la vidimazione, l'udienza potrà essere convalidata solo previa esibizione di copia autentica del verbale.

la seconda riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione o redazione il praticante abbia partecipato, con l'indicazione dell'oggetto.

la terza è riservata alle relazioni riguardanti le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante abbia collaborato o assistito.

2- Le relazioni dovranno essere sufficientemente circostanziate con l'indicazione di elementi normativi e giurisprudenziali.

3- Entro 10 giorni dalla scadenza del semestre il praticante dovrà depositare presso la Segreteria dell'Ordine il libretto per il suo controllo e la successiva convalida del semestre.

Art. 9

Il certificato di compiuta pratica

1- All'esito del periodo di pratica, e dopo i controlli del Consiglio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal praticante, viene rilasciato il certificato di compiuta pratica.

⁴ Art. 6 D.P.R. citato.

⁵ La presenza all'udienza del praticante non può assolutamente estendersi alla rappresentanza o difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato (costituendo ciò infrazione disciplinare ed integrando gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione).

Art. 10

Esami di avvocato

- 1- Possono sostenere l'esame di avvocato i praticanti che alla data di scadenza della presentazione delle domande abbiano compiuto i due anni di pratica.
- 2- Il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio determina la Corte di Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato (pertanto per i praticanti iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa è competente esclusivamente la Corte di Appello di Firenze).
- 3- Detto documento deve essere allegato alla domanda di esame, che deve essere inoltrata alla Corte di Appello di Firenze entro il giorno 10 novembre di ogni anno; il certificato di compiuta pratica può essere inviato alla Corte di Appello anche successivamente all'invio della domanda, purché non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 11

Prosecuzione della pratica dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica

- 1- Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica il praticante può rimanere iscritto nel Registro purché adempia all'obbligo della partecipazione a n. 20 udienze ed adempia gli altri oneri previsti all'art. 19 ed al termine depositi il libretto.
- 2- Se abilitato, rimane iscritto nell'Elenco Speciale dei Praticanti Abilitati fino al termine del settimo anno di iscrizione al Registro dei Praticanti.
- 3- Decorso tale periodo senza che il praticante abbia superato l'esame di Avvocato decadrà automaticamente dalla abilitazione al patrocinio.
- 4- L'esercizio di attività professionale dopo tale scadenza integra il reato di esercizio abusivo della professione forense.

Art. 12

Trasferimenti

- 1- In caso di trasferimento il Praticante deve richiedere dapprima il nullaosta al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto, e dopo averlo ottenuto deve inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio presso cui intende iscriversi, allegando il nullaosta stesso.

- 2- Egli deve altresì depositare al Consiglio del luogo prescelto la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della pratica, anche se non è stato completato il semestre o l'anno.

Art. 13

Interruzione della pratica

- 1- In caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, la pratica già svolta perde totalmente efficacia.

Art. 14

Servizio militare e attività di volontariato

- 1- L'espletamento del servizio militare così come qualsiasi attività di volontariato presso istituzioni ed enti pubblici o privati prevista dalla legge non determina sospensione della medesima.

Art. 15

Deontologia forense.

- 1- Il praticante è tenuto a conoscere i principi di deontologia forense ed in particolare il codice deontologico e le delibere del Consiglio dell'Ordine in materia.
- 2- Al praticante (all'atto della sua iscrizione o immediatamente dopo) viene consegnata una copia del Codice Deontologico approvato dal C.N.F. in data 17/04/1997 e con le modifiche introdotte il 16/10/1999 ed il 26/10/2002 in cui sono contenuti i più importanti principi di deontologia nei confronti dei clienti, dei magistrati e, primi tra tutti, dei colleghi.

Art. 16

Trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della pratica forense

- 1- I dati personali conferiti dall'interessato saranno trattati con le modalità indicate nel dlgs. n. 196/2003 e per le esclusive finalità connesse alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed alla gestione dell'attività di pratica forense secondo le previsioni normative vigenti in materia.
- 2- Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa nella sede legale a questo assegnata.

3- Incaricato del trattamento è la Segreteria del Consiglio nonché, per le incombenze di legge, il Consiglio stesso e la Commissione praticanti.

4- I dati personali potranno essere trattati in formato cartaceo ed informatico e potranno essere ceduti a terzi nei soli casi previsti dalle normative disciplinanti la pratica forense.

5- L'interessato potrà esercitare i diritti previsti nell'art. 7 del Dlg.vo 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni rivolgendosi alla segreteria del Consiglio dell'Ordine.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Art. 17

Durata della pratica

1- La pratica forense ha la durata di due anni decorrenti dalla data di iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati di cui all'art. 2 del presente regolamento (salvo quanto previsto all'art. 5 n. 6).

Nell'ambito del periodo indicato l'attività del praticante è suddivisa in semestri.

2- Il semestre deve essere considerato come periodo solare di 6 mesi; nei termini, da considerarsi perentorio, devono essere completate tutte le formalità prescritte.

3- Lo svolgimento dell'attività di pratica nei diversi semestri deve trovare riscontro nel libretto della pratica compilato a cura del praticante, vidimato dall'avvocato patrocinatore e verificato dal Consiglio dell'Ordine. Dopo tale verifica il libretto viene riconsegnato al praticante.

4- Il superamento dei semestri di pratica è deliberato dal Consiglio dell'Ordine. In caso di mancata o tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non può usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto consegue alla mancata ovvero tardiva presentazione delle relazioni previste.

Art. 18

Il Colloquio di presentazione

1- Successivamente all'iscrizione al Registro il praticante viene chiamato avanti alla Commissione addetta al controllo della pratica per un colloquio informativo ed illustrativo.

2- A tale colloquio è obbligatoria la presenza dell'avvocato patrocinatore.

Art. 19

Primo semestre di pratica

- 1 – Il praticante deve partecipare ad almeno 20 udienze, sia civili che penali, non di mero rinvio, equamente distribuite nell'arco del semestre.
- 2– Previa dichiarazione del legale, autorizzata dal Consiglio dell'Ordine ed annotata a margine del libretto, il praticante può avvalersi, per la raccolta delle firme di udienza, della presenza alle udienze di altro legale, anche non collega di studio del professionista presso il quale svolge la pratica.
- 3– Terminato il semestre il praticante può continuare a raccogliere le firme d'udienza solo dopo che abbia depositato il libretto presso la segreteria dell'Ordine per la prescritta vidimazione semestrale.
- 4– Al termine del semestre il praticante deve depositare il libretto della pratica contenente, oltre l'indicazione delle udienze, gli atti processuali o stragiudiziali alla cui redazione ha partecipato, nonché n. 2 relazioni brevi, redatte nell'apposito spazio riservato nel libretto, sulle questioni giuridiche di maggior interesse che ha trattato. Prima del deposito il libretto deve essere controfirmato, in calce ad ogni pagina, dall'avvocato presso il cui studio si svolge la pratica, per attestazione della veridicità delle annotazioni in esso contenute.
- 5– A discrezione della Commissione il praticante può essere chiamato a sostenere un colloquio sulla pratica svolta nel semestre, con la presenza obbligatoria dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Nel corso del colloquio dovrà in ogni caso trattare anche argomenti di deontologia forense.
- 6– Esauriti questi adempimenti, su parere favorevole della Commissione, il Consiglio rilascerà al praticante il libretto con la vidimazione attestante il superamento del semestre di pratica.

Art. 20

Secondo semestre di pratica

- 1 – Il praticante deve partecipare ad almeno 20 udienze, con le modalità indicate nell'art. 8 n. 1, equamente distribuite nel semestre.
- 2– Al termine del semestre il praticante deve depositare il libretto della pratica, allegando n. 2 relazioni sufficientemente ampliate sulle questioni giuridiche di maggior interesse trattate nonché una relazione, anch'essa sufficientemente ampliata, su un caso deontologico studiato.

- 3– A discrezione della Commissione il praticante può essere chiamato a sostenere un colloquio sulla pratica svolta nel semestre, con la presenza obbligatoria dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Nel corso del colloquio deve in ogni caso trattare argomenti di deontologia forense

- 4– Esauriti questi adempimenti, su parere favorevole della Commissione, il Consiglio rilascia al praticante il libretto con la vidimazione attestante il superamento del semestre di pratica.

Art. 21

Praticanti iscritti alla Scuola di Formazione Forense

- 1 – Il praticante iscritto alla Scuola di Formazione Forense deve partecipare ad almeno 20 udienze nel semestre, con le modalità indicate nell'art. 8 n. 1, equamente distribuite nel semestre.
- 2– Previa attestazione della iscrizione alla Scuola viene esonerato dall'obbligo della indicazione delle questioni giuridiche studiate e dall'indicazione degli atti cui ha partecipato, nonché dalla redazione delle relazioni semestrali.
- 3– Dietro presentazione di domanda e allegazione di certificato del direttore organizzativo e didattico della Scuola di Formazione Forense attestante la frequenza per almeno un anno alla scuola, la regolarità della partecipazione ai corsi ed alle esercitazioni unitamente ad una valutazione positiva sul profitto ottenuto, il Consiglio rilascia il certificato di abilitazione al patrocinio.

Art. 22

Terzo semestre – Praticante non abilitato

- 1 – Il praticante non abilitato dovrà partecipare ad almeno 20 udienze, secondo le modalità indicate nell'art. 8 n. 1, equamente distribuite nel semestre.
- 2– Al termine del semestre il praticante deve depositare il libretto della pratica, contenente n. 2 relazioni brevi, nell'apposito spazio riservato nel libretto, sulle questioni giuridiche di maggior interesse trattate nel semestre.

3- A discrezione della Commissione il praticante può essere chiamato a sostenere un colloquio sulla pratica svolta nel semestre, con la presenza obbligatoria dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Nel corso del colloquio deve in ogni caso trattare argomenti di deontologia forense.

4- Esauriti questi adempimenti e dopo la verifica positiva da parte del Consiglio al praticante viene rilasciato il libretto con la vidimazione attestante il superamento del semestre.

Art. 23

Quarto semestre – Praticante non abilitato

1- Il praticante non abilitato deve partecipare ad almeno 20 udienze, con le modalità indicate nell'art. 8 n. 1, equamente distribuite nel semestre.

2- Al termine del semestre il praticante deve depositare il libretto secondo le modalità indicate nell'art. 19 n. 4, allegando n. 2 relazioni sufficientemente ampie sulle questioni giuridiche di maggior interesse trattate nel semestre nonché n. 2 relazioni su casi deontologici studiati.

3- A discrezione della Commissione il praticante può essere chiamato a sostenere un colloquio sulla pratica svolta nel semestre, con la presenza obbligatoria dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Nel corso del colloquio deve in ogni caso trattare argomenti di deontologia forense

4- All'esito favorevole del colloquio il Consiglio dell'Ordine rilascia il certificato di compiuta pratica e conseguentemente viene restituito il libretto.

Art. 24

Praticante non abilitato frequentante la Scuola di Formazione Forense

1- Il praticante non abilitato che frequenta la Scuola di Formazione Forense deve partecipare ad almeno 20 udienze, con le modalità di cui all'art. 8 n. 1, equamente distribuite nel semestre.

2- Al termine del terzo e del quarto semestre deve depositare una certificazione attestante la sua partecipazione alla Scuola di Formazione Forense, con una valutazione sul profitto, e depositare il libretto presso la segreteria dell'Ordine.

4- Al termine del quarto semestre esaurite queste formalità al praticante viene rilasciato il certificato di compiuta pratica e conseguentemente viene restituito il libretto.

Art. 25

Cancellazione dal registro dei praticanti

1- L'avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica e la restituzione del libretto comportano la cancellazione del praticante dal registro speciale dei praticanti avvocati.

2- Il praticante che volesse rimanere iscritto nel registro dopo il compimento del biennio di pratica al fine di richiedere successivamente il certificato di abilitazione al patrocinio dovrà comunicarlo al Consiglio entro 30 giorni dal rilascio del certificato e continuare la pratica, partecipando ad almeno 20 udienze equamente distribuite nel semestre secondo le modalità di cui all'art. 19 n. 1.

3- La convalida dei semestri successivi al compimento del biennio è condizione necessaria per sostenere il colloquio previsto dall'art. 27.

A seguito della circolare CNF 5-C-2007 del 22 gennaio 2007, il Consiglio dell'Ordine in data 13 luglio 2007 ha abrogato i numeri 2 e 3 dell'art. 25.

CAPO III

ABILITAZIONE AL PATROCINIO

Art. 26

Domanda di iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati

1- Il praticante non iscritto alla Scuola Forense, che intenda ottenere l'abilitazione al patrocinio deve presentare apposita domanda (in bollo) al Consiglio dell'Ordine, **obbligatoriamente nel corso del secondo anno di pratica** nella quale deve dichiarare sul proprio onore:

a) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 3 R.D.L.27/11/1933 n. 1578;

b) di non essere mai stato iscritto precedentemente, né a Pisa né altrove, nell'Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi al patrocinio.

2- All'istanza per ottenere l'abilitazione al patrocinio deve essere allegata la documentazione indicata dalla Segreteria dell'Ordine.

A seguito della circolare CNF 5-C-2007 del 22 gennaio 2007, il Consiglio dell'Ordine in data 13 luglio 2007 ha introdotto nell'art. 26, n° 1 l'inciso evidenziato in grassetto.

Art. 27

Il colloquio per l'abilitazione al patrocinio

1- Il praticante che intenda ottenere il certificato di abilitazione al patrocinio, con le limitazioni di cui all'art. 7 L. 479/99, deve depositare il libretto completo di tutte le formalità relative al semestre in corso e sostenere un colloquio avanti la Commissione addetta al controllo della pratica, vertente su :

a) elementi di diritto civile e penale, procedura civile e penale relativi ad uno dei casi trattati nel corso della pratica;

b) deontologia forense;

c) ordinamento forense;

d) servizi di cancelleria, uffici finanziari, ufficiali giudiziari, ecc.

2- Al termine del colloquio, su proposta favorevole della Commissione, il Consiglio dell'Ordine rilascia con propria delibera il certificato di abilitazione.

Art. 28

Durata dell'abilitazione

1- L'abilitazione all'esercizio della professione ha efficacia sino al compimento del settimo anno dalla delibera di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Art. 29

Giuramento

1- Dopo la notifica della delibera del Consiglio dell'Ordine con cui si procede all'iscrizione dell'Elenco degli Abilitati, il Praticante Avvocato deve prestare giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale.

2- Il giuramento è condizione per l'esercizio della professione.

Art. 30

Attività professionale del praticante abilitato

1- Il praticante avvocato ammesso al patrocinio può svolgere l'attività giudiziaria, mediante l'assistenza e la difesa della parte, davanti a tutte le giurisdizioni del distretto della Corte di Appello di Firenze⁶ nei limiti consentiti dalla legge.

⁶ N.B: il Tribunale di Massa e le sezioni distaccate di Carrara, Pontremoli ed Aulla sono comprese nel Distretto della Corte di Appello di Genova; pertanto il praticante avvocato, iscritto nel Registro tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Pisa, non può svolgere alcuna attività difensiva dinanzi a tali uffici.

Art.31
Onorari

1- Al praticante ammesso al patrocinio competono gli onorari e i diritti spettanti all'avvocato, secondo la tariffa forense vigente, ridotti alla metà.

Art. 32

Contributi e tasse verso il Consiglio dell'Ordine

1- Il praticante avvocato abilitato è tenuto a versare al Consiglio dell'Ordine una tassa annuale nella misura da questo stabilita.

Art. 33
Svolgimento della pratica durante l'abilitazione

1- Il praticante abilitato può svolgere il periodo residuale di pratica facoltativamente presso lo studio di un avvocato o fuori dallo studio di un avvocato, secondo il disposto dell'art. 8 del DPR 101/1990 e con le modalità indicate negli articoli successivi.

Art. 34
Svolgimento della pratica durante l'abilitazione presso studio di un avvocato

1 - La pratica⁷ nell'ipotesi esaminata deve essere espletata mediante il patrocinio dinanzi all'Autorità giudiziaria secondo la previsione dell'art. 7 L. 479/99.

⁷ Art. 7 L. 16/12/99 n. 479:

I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 27/11/33 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/01/34 n. 37 nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: negli affari civili 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni (oggi € 25.822,84); 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, 2° comma del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; negli affari penali: 1) alle cause per i reati previsti

2- Deve essere tenuto e compilato il libretto della pratica, con la modifica che le udienze da indicare nella parte prima sono quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.

3- Il libretto deve essere esibito semestralmente al Consiglio, previa sottoscrizione dell'avvocato presso il cui studio si è iscritti per la pratica .

Art. 35

Pratica svolta fuori dallo studio di un avvocato

1 - Il praticante che intenda svolgere la pratica autonomamente deve comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine tale suo intendimento, indicando anche la sede del proprio studio.

2- La mancata preventiva comunicazione comporta la perdita di efficacia del periodo di pratica già svolto (art. 5, c. 3, D.P.R. citato).

3- Egli deve inoltre:

a) tenere e compilare il libretto della pratica con l'avvertenza che le udienze da indicare nella parte prima sono quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio;

b) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali (come difensore di fiducia) ovvero cinque cause civili di cognizione; cioè deve iniziare ogni anno la trattazione di almeno venti procedimenti speciali - quali decreti ingiuntivi, ricorsi d'urgenza, ecc. - procedura esecutive, procedure di volontaria giurisdizione ed almeno cinque cause civili di cognizione oppure cinque cause penali come difensore di fiducia. Detti procedimenti possono essere svolti davanti all'Autorità giudiziaria secondo la previsione dell'art. 7 L. 479/99.

c) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica nei modi di cui al punto 3 della parte prima, ad eccezione naturalmente dell'attestazione dell'avvocato.

4- Il Consiglio dell'Ordine accerta la veridicità delle annotazioni contenute nel

dall'art. 550 del codice di procedura penale (cfr. art. 2-terdecies, D.L. 7/4/00 n. 82, convertito in L. 5/6/00 n. 144)

libretto di cui alla lett. c) del presente articolo.

Art. 36

Incompatibilità

- 1- La scelta di richiedere il certificato di abilitazione è rimessa al praticante.
- 2- In alcuni casi peraltro la richiesta è vietata poiché sussiste nella legge professionale (art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578) la previsione di alcune ipotesi di incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione. Tale ipotesi di incompatibilità si intendono estese anche ai praticanti abilitati all'esercizio della professione forense che è incompatibile con qualunque impiego retribuito (ad eccezione dei professori ed assistenti delle università e dei professori degli Istituti secondari dello Stato, purché insegnino materie giuridiche), con l'esercizio in nome proprio o altrui di attività di commercio (comprese pertanto la qualità di socio delle società di persone e le cariche amministratore delle persone giuridiche), con l'esercizio della professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, ecc.⁸
- 3- Il Praticante (così come l'avvocato) all'atto della sua iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti abilitati deve pertanto esaminare la propria situazione per accertare se sussistono ipotesi di incompatibilità.
- 4- Se sussistono può rimanere iscritto nel Registro, ma rinunciando all'abilitazione.
- 5- In caso di sopravvenuta situazione di incompatibilità, deve immediatamente informarne il Consiglio e chiedere la cancellazione dall'Elenco degli Abilitati, potendo egli rimanere iscritto nel Registro dei Praticanti.
- 6- La mancata comunicazione al Consiglio di una sopravvenuta situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare e può integrare gli estremi di reato.

⁸ N.B. L'esercizio della professione in condizioni di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare e come tale, se accertata, è oggetto di apposito procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine può altresì costituire ipotesi di reato.

[Art. 37] **[Termine per la richiesta del]** **[certificato di abilitazione]**

1. Il certificato di abilitazione può essere richiesto, dopo il compimento del secondo semestre di pratica, in qualsiasi momento nei limiti del biennio.
2. Una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica l'abilitazione può essere richiesta solo da coloro che dimostreranno di aver continuato la pratica mediante l'esibizione semestrale del libretto recante la attestazione della partecipazione ad almeno 20 udienze secondo quanto previsto dall'art. 25.

A seguito della circolare CNF 5-C-2007 del 22 gennaio 2007, il Consiglio dell'Ordine in data 13 luglio 2007 ha abrogato l'art. 37

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Disposizioni di attuazione

1- Il Consiglio si riserva di emanare apposita circolare per disciplinare alcuni aspetti di applicazione transitoria della nuova normativa, ove insorgessero problemi interpretativi.

Art. 39

Entrata in vigore

1- Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2005 e si applica a tutti i praticanti, abilitati e non, iscritti nell'apposito Registro alla data della delibera consiliare.

INDICE

Premessa

Introduzione.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Registro speciale dei Praticanti Avvocati

Art. 3 Rapporto tra Avvocato e Praticante ai fini della pratica

Art. 4 La Commissione addetta al controllo della pratica

Art. 5 Sostituzione della pratica con la frequenza a scuole di formazione o specializzazione

Art. 6 L'iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati

Art. 7 Modulo per la domanda di iscrizione e allegati.

Art. 8 Il libretto della pratica

Art. 9 Il certificato di compiuta pratica

Art. 10 Gli esami di Avvocato

Art. 11 Prosecuzione della pratica dopo il rilascio del certificato

Art. 12 Trasferimenti

Art. 13 L'interruzione della pratica

Art. 14 Servizio militare e attività di volontariato

Art. 15 Deontologia forense

Art. 16 Trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della pratica forense

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 17 Durata della pratica

Art. 18 Il colloquio di presentazione

- Art. 19 Primo semestre di pratica
- Art. 20 Secondo semestre di pratica
- Art. 21 Praticanti iscritti alla Scuola di formazione forense
- Art. 22 Terzo semestre di pratica – praticante non abilitato
- Art. 23 Quarto semestre di pratica – praticante non abilitato
- Art. 24 Praticante non abilitato frequentante la Scuola di formazione forense
- Art. 25 Cancellazione dal registro

CAPO III – L'ABILITAZIONE AL PATROCINIO

- Art. 26 La domanda
- Art. 27 Il colloquio per l'abilitazione e al patrocinio
- Art. 28 Durata dell'abilitazione
- Art. 29 Il giuramento
- Art. 30 Attività professionale del praticante abilitato
- Art. 31 Onorari
- Art. 32 Contributi dovuti all'Ordine
- Art. 33 Svolgimento della pratica nel periodo dell'abilitazione
- Art. 34presso lo studio di un avvocato
- Art. 35fuori dello studio di un avvocato
- Art. 36 Incompatibilità
- Art. 37 Termine per la richiesta del certificato di abilitazione

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38 Disposizioni di attuazione
- Art. 39 Entrata in vigore



Stampato presso la Copisteria Blitz – Pisa via Calafati 7
a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Luglio 2005